

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO SOSTENIBILE
LINEE GUIDA PER LA CONVALIDA DELLE ASSERZIONI
AMBIENTALI AUTODICHIARATE

CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO NEI PRODOTTI DA
COSTRUZIONE

Redige	Responsabile Certificazione Prodotto Sostenibile	Manuel Mari
Verifica	Responsabile Assicurazione Qualità	Roberto Grampa
	Responsabile Area Sostenibilità	Ugo Pannuti
	Direttore Operativo	Roberto Garbuglio
Autorizza	Direttore Generale	Lorenzo Orsenigo

INTRODUZIONE

L'utilizzo di materiali riciclati presenta un duplice vantaggio dal punto di vista ambientale:

- prevenire lo sfruttamento di risorse esauribili;
- ridurre il quantitativo di materiale smaltito in discarica.

Per questi motivi gli schemi di certificazione per la sostenibilità degli edifici (per esempio il LEED) premiano l'utilizzo di materiale da costruzione contenente quantitativi significativi di materiale recuperato (o riciclato). In maniera analoga, la legislazione italiana, attraverso il DM 203 del 08/05/2003, promuove l'utilizzo di materiale riciclato nelle opere pubbliche.

La norma UNI EN ISO 14021 fornisce indicazioni su come comunicare a tutte le parti interessate in dato relativo alla percentuale di riciclato nei prodotti. La presenza di una convalida dell'auto dichiarazione eseguita da un ente esterno e indipendente fornisce maggiore autorevolezza e credibilità alla auto dichiarazione del fabbricante.

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente documento è fornire ai produttori di materiali da costruzione, indicati come "fabbricante" per allinearsi alla terminologia usata dalla norma nazionale ed europea, una linea guida per la determinazione della percentuale di materiale riciclato presente nei propri prodotti e per ottenere, da parte di ICMQ la convalida dei valori dichiarati.

Il presente documento è applicabile a qualsiasi materiale da costruzione che venga prodotto utilizzando in tutto o in parte materiale riciclato.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI EN ISO 14021: etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Asserzione ambientale: dichiarazione che indica un aspetto ambientale di un prodotto, di un componente o di un imballaggio.

Asserzione ambientale autodichiarata (in breve Asserzione): asserzione ambientale effettuata da fabbricanti, importatori, rivenditori o chiunque altro possa trarre beneficio da tale asserzione;

Contenuto di materiale riciclato: porzione, in massa, di materiale riciclato in un prodotto da costruzione. Solo i materiali pre-consumer o post-consumer possono essere considerati ai fini della determinazione del contenuto di materiale riciclato.

Materiale "pre-consumer": Materiale sottratto dal flusso dei rifiuti durante un processo di fabbricazione. E' escluso il riutilizzo di materiali rilavorati, rimacinati o dei residui generati in un processo e in grado di essere recuperati nello stesso processo che li ha generati.

Materiale "post-consumer": Materiale generato da insediamenti domestici o da installazioni commerciali, industriali e istituzionali nel loro ruolo utilizzatori finali del prodotto, che non può più essere utilizzato per lo scopo previsto. Ciò include il ritorno di materiale dalla catena di distribuzione.

Fabbricante: La persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della produzione, dell'imballaggio (quando applicabile) di un prodotto da costruzione in vista dell'immissione in commercio a proprio nome, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite da questa stessa persona o da un terzo per suo conto.

4 REQUISITI

4.1 Asserzione Ambientale Autodichiarata

Il fabbricante deve predisporre una Asserzione Ambientale Autodichiarata relativa al contenuto di materiale riciclato, secondo le indicazioni della norma UNI EN ISO 14021.

L'Asserzione Ambientale Autodichiarata deve contenere almeno:

- nome del fabbricante;
- indirizzo dell'unità produttiva in cui viene fabbricato il prodotto oggetto della Asserzione Ambientale Autodichiarata;
- identificazione del prodotto oggetto della Asserzione Ambientale Autodichiarata;

- indicazione del contenuto di materiale pre-consumer;
- indicazione del contenuto di materiale post-consumer;
- data di emissione dell'Asserzione Ambientale Autodichiarata;

4.1.1. Criteri per la classificazione dei materiali riciclati

In relazione alle definizioni date dalle presenti linee guida, ai fini della classificazione di un materiale occorre far riferimento all'ultimo processo (in ordine cronologico) che dato origine al materiale, per esempio:

Nella tabella 1 sono riportati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alcuni materiali che possono entrare nel processo produttivo come riciclato, e la relativa classificazione:

Materiale	Classificazione
aggregati di riciclo (da demolizione di edifici)	post-consumer
aggregati di riciclo (terre e rocce da scavo)	pre-consumer
ceneri volanti	pre-consumer
fanghi (da industrie ceramiche, cartiere, ecc.)	pre-consumer
Gomma	in funzione dell'origine ⁽¹⁾
metalli (acciaio, alluminio)	in funzione dell'origine ⁽¹⁾
Plastica	in funzione dell'origine ⁽¹⁾
polistirolo	in funzione dell'origine ⁽¹⁾
scorie di acciaieria	pre-consumer
vetro	in funzione dell'origine ⁽¹⁾

(1) se il materiale proviene da scarti di produzione (di un processo diverso da quello oggetto di convalida): pre-consumer
se il materiale proviene dalla raccolta differenziata dei rifiuti solido urbani: post-consumer

Tabella 1: esempi di classificazione dei materiali di riciclo

4.2 Procedura per la determinazione del contenuto di materiale riciclato

Il fabbricante deve predisporre una procedura documentata che specifichi, con sufficiente livello di dettaglio, le modalità adottate al fine di determinare il contenuto di materiale riciclato.

La procedura deve includere almeno:

- identificazione del prodotto oggetto dell'Asserzione ed eventuali criteri per l'accorpamento di prodotti simili;
- descrizione del processo produttivo con identificazione dei flussi di materiali in ingresso, dei processi di lavorazione e delle modalità di registrazione dei parametri di processo rilevanti ai fini della determinazione del contenuto di materiale riciclato;
- classificazione dei materiali in ingresso in base all'origine;
- identificazione del periodo temporale a cui fanno riferimento i dati raccolti al fine della predisposizione dell'Asserzione;
- identificazione delle modalità per la raccolta dei dati relativi alla massa di ciascuno dei materiali in ingresso nel periodo di riferimento;
- modalità per la determinazione della percentuale di materiale riciclato nelle materie prime (quando applicabile);
- identificazione delle strumentazione utilizzata per la determinazione dei quantitativi di ciascuno dei materiali in ingresso, della relativa incertezza di misura e delle modalità di taratura;
- identificazione delle modalità di conservazione dei dati e delle relative evidenze di supporto;
- gestione delle anomalie e dei reclami.

4.3 Compiti e responsabilità

Il fabbricante deve definire e documentare compiti e responsabilità per tutte le fasi significative del processo di raccolta ed analisi dei dati contenuti nell'Asserzione Ambientale Autodichiarata e per la gestione operativa dei processi.

4.4 Materiali in ingresso al processo produttivo

Il fabbricante deve predisporre un elenco dei materiali in ingresso al processo produttivo oggetto della richiesta di convalida.

I materiali possono essere classificati come:

- rifiuto¹;
- sottoprodotto;
- materia prima contenente materiale riciclato;
- materia prima non contenente materiale riciclato.

Il fabbricante deve predisporre un bilancio di massa dei materiali in ingresso al processo produttivo. Il valore del contenuto di riciclato nel prodotto finito deve essere determinato a partire a questo bilancio di massa, considerando la sola massa secca del materiale riciclato in ingresso, a tal fine determinandone la percentuale di umidità. Il valore del contenuto di riciclato nel prodotto finito dovrà inoltre tener conto di eventuali perdite durante il processo produttivo (es. scarti nelle fasi di lavorazione intermedia o perdite di massa in cottura).

La classificazione del materiale come “pre-consumer” o “post-consumer” deve essere effettuata dal produttore in funzione dell’origine del materiale riciclato.

La documentazione relativa ai dati contenuti nel bilancio di massa (vedere anche paragrafi successivi) deve essere resa disponibile al gruppo di audit di ICMQ.

4.4.1. Rifiuto

Nel caso di utilizzo nel ciclo produttivo di materiali classificati come rifiuto, il fabbricante deve essere in possesso di autorizzazione al recupero rilasciata in conformità alla normativa vigente per le tipologie di rifiuto (codici CER) in ingresso nel ciclo produttivo. Devono inoltre essere rispettati tutti i requisiti cogenti in materia di recupero di rifiuti fra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- prescrizioni contenute nell’autorizzazione al recupero di rifiuti;
- prescrizioni contenute nella legislazione applicabile (es. DM 05/02/1998 e successive modifiche ed integrazioni e/o D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni);
- prescrizioni relative all’applicazione di SISTRI;
- gestione dei registri di carico/scarico;
- gestione dei formulari di identificazione rifiuto;
- invio del MUD nei termini previsti.

Il 100% materiale classificato come rifiuto può essere conteggiato come materiale riciclato, fatte salve eventuali perdite di massa nel corso del processo produttivo, come descritto al paragrafo 4.4..

La conformità alla legislazione in materia di gestione rifiuti si intende automaticamente verificata nel caso il fabbricante attui un del Sistema di Gestione per l’Ambiente registrato EMAS o certificato secondo norma ISO 14001 certificato da ICMQ o da altro Organismo di Certificazione accreditato nell’ambito degli accordi multilaterali MLA.

4.4.2. Sottoprodotto

Il fabbricante dovrà rendere disponibile al gruppo di valutazione ICMQ documentazione idonea e confermare la classificazione del materiale come sottoprodotto ai sensi della legislazione applicabile a livello nazionale (D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni) o a quella applicabile allo stato estero in cui ha sede l’impianto.

Il 100% materiale classificato come sottoprodotto può essere conteggiato come materiale riciclato, fatte salve eventuali perdite di massa nel corso del processo produttivo, come descritto al paragrafo 4.4.

4.4.3. Materia prima contenente materiale riciclato

Le materie prime utilizzate possono contenere una percentuale variabile di materiale riciclato.

¹ Per la definizione di rifiuto o sotto prodotto si fa riferimento ai contenuti del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni per l’Italia o dalla legislazione nazionale applicabile per impianti al di fuori del territorio nazionale.

Il fabbricante deve ottenere un ragionevole grado di certezza in merito alla percentuale di riciclato nelle materie prime dichiarata dai proprio fornitori. Il livello di controllo varia in funzione del “peso” complessivo che il dato ha sul valore finale dichiarato dal fabbricante.

Il fabbricante può accettare, senza alcuna verifica aggiuntiva, il valore della percentuale di riciclato dichiarato dal proprio fornitore nel caso in cui:

- il valore sia contenuto in una Dichiarazione Ambientale di Prodotto redatta in conformità alla norma ISO 14025 e convalidata da un verificatore accreditato;
- il valore sia riportato in una Asserzione Ambientale Autodichiarata convalidata da un verificatore indipendente.

In mancanza di una delle attestazioni di cui ai punti precedente, si applicano i seguenti criteri:

Per le materie prime il cui contenuto di riciclato non supera complessivamente il 3% della massa complessiva di materiale riciclato introdotto nel ciclo produttivo, è preferibile che il fabbricante disponga una autodichiarazione da parte del proprio fornitore.

Negli altri casi l'autodichiarazione del fornitore è da ritenersi necessaria e sarebbe preferibile fosse anche accompagnata da ulteriori evidenze a garanzia dei valori dichiarati, quali ad esempio verifiche aggiuntive di tipo documentale, esiti di audit di seconda aventi lo scopo di accertare il valore dichiarato, documentazione del fornitore attestante l'attività di recupero rifiuti ed i quantitativi recuperati (MUD).o altre evidenze ritenute equipollenti alle precedenti).

4.4.4. Materia prima non contenente materiale riciclato

La materia prima non contenente materiale riciclato deve essere inserita nel bilancio di massa al fine della determinazione globale della percentuale di materiale riciclato.

4.4.5. Acqua

Nei processi produttivi in cui l'acqua si combina con altre materie prime (es. calcestruzzo), tutto il quantitativo d'acqua in ingresso deve essere conteggiato nel bilancio di massa.

Le acque di recupero provenienti dal processo produttivo sono esplicitamente escluse dalla definizione di materiale pre-consumer e pertanto non possono essere considerate come materiale riciclato.

Le eventuali acque piovane raccolte ed utilizzate nel processo produttivo non costituiscono “materiale sottratto dal flusso dei rifiuti” (vedi definizione di materiale pre-consumer) e pertanto non possono essere considerate come materiale riciclato.

4.4.6. Utilizzo di combustibili provenienti da materiale riciclato

Nel caso il processo produttivo preveda l'utilizzo come combustibili di materiali riciclati (es: CDR, oli esausti, farine animali, ecc.), il combustibile in ingresso non può essere considerato come facente parte del prodotto finito. Possono essere incluse nel bilancio di massa al fine del calcolo del contenuto di riciclato le ceneri che eventualmente restano inglobate nel prodotto finito. In questo caso il fabbricante deve fornire documentazione a supporto del dato relativo al quantitativo di combustibile residuo dopo la combustione.

4.5. Apparecchiature di misurazione

Il fabbricante deve predisporre un elenco delle apparecchiature di misurazione che hanno effetto sui dati contenuti nell'Asserzione; per ciascuno strumento deve essere definito l'intervallo di taratura e l'incertezza massima ammissibile.

4.6. Gestione dei Documenti e delle RegISTRAZIONI

Tutti i documenti e le registrazioni (es. documenti di trasporto, documentazione relativa alla gestione rifiuti, report di prove, certificati di taratura ecc.) devono essere reperibile per un tempo definito dal Fabbricante.

Fatte salve tempistiche maggiori definite da disposizioni di legge, è opportuno che la documentazione sia conservata per almeno tre anni.

Il fabbricante deve definire delle modalità di gestione dei documenti rilevanti ai fini dell'Asserzione, al fine di:

- assicurare che le versioni pertinenti dei documenti applicabili siano disponibili nei punti di utilizzazione;
- assicurare che i documenti rimangano leggibili e facilmente identificabili;
- assicurare che i documenti di origine esterna, ritenuti necessari ai fini dell'Asserzione, siano identificati e che la loro distribuzione sia controllata;
- prevenire l'utilizzazione involontaria di documenti obsoleti, ed adottare una loro adeguata identificazione, qualora siano conservati per qualsiasi scopo.

Nota: *le modalità di gestione dei documenti e delle registrazioni possono fare riferimento all'eventuale Sistema di Gestione per l'Ambiente o per la Qualità adottato dal Fabbricante.*

4.7. Gestione delle anomalie e dei reclami

Il fabbricante deve tenere traccia di eventuali anomalie nel processo produttivo o nella strumentazione di misura che possano influenzare l'attendibilità dei dati raccolti al fine della redazione dell'Asserzione Ambientale Autodichiarata. Il fabbricante deve valutare l'influenza delle anomalie registrate sull'attendibilità del dato complessivo riportato nell'Asserzione Ambientale Autodichiarata.

Il fabbricante deve registrare i reclami ricevuti in merito ai prodotti e alle caratteristiche oggetto dell'Asserzione Ambientale Autodichiarata. Il fabbricante deve analizzare le cause dei reclami ritenuti fondati al fine di valutare la necessità di azioni correttive.